

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25491 Anno 2021

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO

Relatore: BORRELLI PAOLA

Data Udienza: 27/04/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
dalla parte civile SALA ANDREA
nel procedimento a carico di:
MANTOVANI VITTORIO nato a SOMMA LOMBARDO il 03/09/1965
avverso la sentenza del 11/12/2019 del TRIBUNALE di VARESE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'AVV.TO PIGOZZI, per la parte civile, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento, depositando altresì conclusioni scritte e nota spese;
udito l'AVV.TO LACCHIN, per l'imputato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed ha chiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute;

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa l'11 dicembre 2019 dal Giudice monocratico del Tribunale di Varese, che — pur dando atto della maturazione del termine prescrizione tanto intervenuta — ha confermato l'assoluzione, in ragione della sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., di Vittorio



Mantovani decisa dal Giudice di pace di Varese quanto ad un episodio di diffamazione datato 29 agosto 2011 ai danni di Andrea Sala.

Secondo quanto è dato comprendere dalle sentenze di merito, il fatto si riferisce ad una mail inviata da Mantovani — cardiocirurgo, ricercatore presso il dipartimento di Medicina e chirurgia dell'università dell'Insubria e dirigente medico presso l'unità operativa di cardiocirurgia del locale ospedale di circolo — sia alla parte lesa che a diverse figure professionali afferenti all'ospedale di Varese, nonché al Preside della Facoltà di medicina dell'Università dell'Insubria. Tale mail conteneva critiche all'articolo scientifico "*Relationship between histopathology and atrial fibrillation after coronary bypass surgery; J Thorac Cardiovasc Surgery 2006; 131:1364-72*" ed ad uno studio internazionale denominato WABAV, nonché all'operato di Andrea Sala quale primario del reparto di cardiocirurgia dell'ospedale di Varese. In particolare, le critiche riguardavano sia le anzidette attività scientifiche — di cui Mantovani metteva in dubbio l'affidabilità — sia la gestione del reparto, affermando che Sala aveva assicurato avanzamenti di carriera ai colleghi coinvolti nello studio WABAV; il ricorrente, altresì, si augurava che non vi fosse stato spreco di denaro pubblico e che i pazienti non avessero a lamentarsi. La mail seguiva ad altre missive — integranti altrettanti episodi diffamatori originariamente contestati dal pubblico ministero — che il Giudice di pace aveva ritenuto prescritti (per l'ingiuria pure contestata vi è stata assoluzione in primo grado perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato).

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della parte civile, affidandosi ad un unico motivo, preceduto da un chiarimento della situazione processuale e delle ragioni della legittimazione della parte a ricorrere. Quanto alla doglianza vera e propria, il ricorrente lamenta violazione di legge in punto di riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. e del diritto di critica, mancando sia la verità del fatto che la continenza espositiva.

Opina la parte ricorrente che vi era, nel reparto ospedaliero dove lavoravano imputato e persona offesa, una situazione di altissima conflittualità generata da Mantovani, che era stato anche sottoposto a procedimento disciplinare per la falsificazione di alcune cartelle cliniche e che aveva poi sporto denuncia contro l'odierna persona offesa per maltrattamenti ed abuso d'ufficio proprio per l'esclusione dall'attività lavorativa, dallo studio WABAV e dall'articolo scientifico. Si legge ancora nel ricorso che da questi addebiti Sala era stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste (decisione versata in atti, ancorché non ancora definitiva), essendo stato riconosciuto il suo diritto, quale primario del

reparto, «di organizzare e dirigere il proprio reparto secondo decisioni e scelte rispettabili» (così il ricorso), dettate dall'esperienza e scevre da qualsiasi favoritismo. In sede civile, Mantovani aveva intentato azione risarcitoria per le medesime condotte e la causa è ancora in corso dinanzi al Giudice del lavoro. Ne consegue — sostiene la parte civile ricorrente — che lo scritto *sub iudice* esula dalla mera dialettica scientifica, ma è dettato da intenti vendicativi e di rivalsa, né la situazione conflittuale può legittimare qualsiasi condotta.

Sarebbero false, in particolare, le affermazioni della mail secondo cui:

- vi sarebbe stato spreco di risorse pubbliche, messa in pericolo dei pazienti ed avanzamento di carriera dei colleghi di Mantovani coinvolti nello studio WABAV;
- *mala gestio* del reparto creando danno economico all'ospedale ed ai pazienti;
- ammissione e ritrattazione della persona offesa, in un colloquio con Mantovani, circa la falsità dell'articolo scientifico.

3
Il riferimento allo spreco di risorse dell'Ateneo ed alle lamentele dei pazienti non atteneva al mancato utilizzo da parte della struttura sanitaria delle sue prestazioni (come reputato dal Tribunale), ma allo studio WABAV, che, di contro, era a costo zero e non aveva generato lamentele dei pazienti. Né sprechi e lamentele si erano verificati quanto all'organizzazione del reparto.

A dire del ricorrente, mai Sala aveva interloquuto con Mantovani nei termini dallo stesso riferiti quanto all'articolo e non ha importanza che, moltissimi anni dopo rispetto al presunto confronto, la Commissione scientifica si sia espressa, peraltro non accertando la "falsità" dell'articolo, ma solo esprimendo dubbi circa le modalità di raccolta dei dati, raccolta cui però Sala non aveva partecipato.

Circa la continenza, opina la parte che il suo superamento non va inteso solo nell'utilizzo di espressioni volgari ma anche — come in questo caso — nel muovere accuse infondate e pretestuose tramite una consapevole distorsione dei fatti.

Altro profilo erroneo sarebbe quello di avere ritenuto che la mail dell'imputato fosse diretta a sollecitare un intervento del Prof. Grossi, essendo stata inviata non solo a quest'ultimo, ma ad una pluralità di soggetti, peraltro non competenti ad esprimersi sulla questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

1. Alcune precisazioni preliminari si impongono.



1.1. Va premesso che, al di là del *nomen iuris* attribuito ai propri argomenti di censura dal ricorrente, nel presente giudizio non possono trovare spazio doglianze di carattere motivazionale. Basti qui rimarcare che la pronuncia avversata è stata emessa dopo l'introduzione — a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 — dell'art. 606, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. e dell'art. 39-*bis* d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557).

1.2. Neanche l'impugnativa può dare spazio a profili di merito: il ricorso, infatti, indulge su una congerie di dati di fatto che attengono ai contrasti tra Mantovani e Sala e sull'apporto rinveniente da singoli brani di prove dichiarative trascritti nel ricorso. A tale riguardo va ricordato che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

1.3. Ciò non di meno il reato per cui si procede impone anche un'altra precisazione che non confligge affatto con quelle appena svolte. Secondo la giurisprudenza cui il Collegio intende dare seguito, infatti, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, non massimata; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284. In particolare, Sez. 5 Fabi ha, altresì, precisato che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica, che è il tema di odierno interesse.

2. Ciò posto, il Collegio osserva che il Giudice monocratico ha fatto corretta applicazione dei principi che presidiano il reato di diffamazione ed il tema della scriminante del diritto di critica.

2.1. Prendendo le mosse dal requisito della continenza espositiva, si rammenta che, secondo un approccio ermeneutico consolidato di questa Corte — che il Collegio condivide — nella sua valutazione, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti e immotivatamente aggressivi dell'altrui reputazione, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573; Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442).

Orbene, la continenza espressiva della mail del prevenuto è stata correttamente valutata dal Tribunale, giacché Mantovani ha fatto ricorso ad un linguaggio corretto, senza eccedere in espressioni che possano esorbitare dai limiti di una civile esposizione delle proprie critiche e senza mai trascendere in *argumenta ad hominem* che riguardassero, dunque, la persona del Sala.

2.2. Quanto al profilo più strettamente contenutistico e seguendo il tracciato dei rilievi formulati nel ricorso, va, in primo luogo, osservato che correttamente il Tribunale — pur contestualizzando lo scritto nell'ambito delle difficoltà che caratterizzavano i rapporti tra i sanitari del reparto — lo ha ricondotto ad una critica di carattere scientifico a contributi (l'articolo e lo studio) della stessa natura, iscrivendo il tutto in una dialettica fisiologica tra esperti del settore. Il dibattito scientifico, invero, si nutre della contrapposizione tra opposte tesi e delle censure che i diversi filoni di pensiero portano a quello opposto, sicché è effettivamente arduo scorgere profili diffamatori nell'opinione di un tecnico che dubiti della solidità di un contributo scientifico in un settore in cui l'autore della critica è effettivamente interessato. A riprova di quanto appena sostenuto, si sottolinea che la critica del prevenuto, in particolare quanto a WABAV, aveva evidenziato il contrasto con le linee guida 2006 dell'EMA sulla sperimentazione farmacologica e con le prescrizioni del Comitato nazionale di Bioetica, mostrando una direttrice censoria tecnica e non già affidandosi a proposizioni gratuite. Lo stesso approccio appare adoperato quanto ai dubbi manifestati in ordine alla solidità scientifica dell'articolo, su cui l'imputato ha solo formulato una richiesta di verifica della base dati su cui il contributo era stato sviluppato.

Quanto più propriamente al profilo della verità delle informazioni comunicate da Mantovani ai destinatari della mail quale presupposto per il legittimo esercizio del diritto di critica, la sentenza impugnata ha evidenziato, nell'opera di verifica

della ricorrenza della scriminante, che la mail "incriminata" è stata scritta in risposta al Preside della facoltà ed è stata inviata anche al consiglio dei clinici, del quale l'imputato auspicava l'intervento, limitandosi a dirsi "ferito" per l'esclusione dal progetto scientifico ed a criticare l'articolo, lo studio e la gestione del reparto. E non ha errato il Tribunale quando — con riferimento all'articolo — ha tratto la dimostrazione della verità del fatto dall'attività della commissione scientifica nominata dal senato accademico, che aveva successivamente espresso dubbi non solo sulla raccolta dei dati, ma anche sulla piena correttezza dell'analisi effettuata. Peraltro il Giudice di appello si è anche posto il problema della conversazione tra Mantovani e Sala circa le criticità dell'articolo menzionata nella mail, ritenendo che essa potesse essersi effettivamente tenuta, trattandosi di due soggetti in qualche modo coinvolti o interessati nell'attività scientifica di cui si discute.

3

Quanto al tema dello spreco di risorse e del rischio per i pazienti cui effettivamente allude l'estensore della mail, ancora una volta la decisione del Tribunale non appare censurabile quando ha ipotizzato la riconducibilità dell'espressione all'esclusione di Mantovani dai turni del reparto di cardiocirurgia, tenuto altresì conto del fatto che la mail era indirizzata anche ad una serie di figure in qualche modo sovraordinate e deputate ad un possibile intervento sul punto. Deve tuttavia prendersi atto che il Giudice monocratico non ha mancato di rilevare che le affermazioni potessero inserirsi anche nel novero delle riserve formulate rispetto alla solidità scientifica dello studio ed essere, quindi, riconducibili alle critiche legittime rispetto allo studio stesso di cui sopra si è detto. D'altronde, il Collegio non può fare a meno di osservare che l'enunciato sugli sprechi è espresso non già come affermazione netta, ma come auspicio negativo, il che ne depotenzia ulteriormente la paventata portata diffamatoria. Anche il tema degli avanzamenti dei colleghi di reparto coinvolti nello studio WABAV è posto in immediata relazione con la critica circa i limiti scientifici di quest'ultimo ed appare come una presa d'atto, con non celato rammarico, della progressione di carriera che aveva caratterizzato i medici che a differenza dell'imputato, vi era stati coinvolti.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dall'imputato, che si liquidano in euro 3500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dall'imputato Vittorio Mantovani, liquidate in euro 3.500,00, oltre oneri accessori.
Così deciso il 27/4/2021.

